



**CITTÀ DI MARCON**  
*CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2017*  
*e*  
*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.3.2023*

## **INDICE**

### **Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Finalità**

**Art. 3 - Definizioni**

**Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali**

**Art. 5 - Competenze**

### **Titolo II - DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO/CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Art. 6 – Forme di gestione**

**Art. 7 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale**

**Art. 8 – Contenuto specifico della Convenzione**

**Art. 9 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale**

**Art. 10 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi**

**Art. 11 – Durata dell’affidamento /concessione**

**Art. 12 – Obblighi e diritti dell’affidatario /concessionario**

**Art. 13 – Norme generali sulla manutenzione**

**Art. 14 – Controllo e rendiconto di gestione**

**Art. 15 – Revoca della gestione**

**Art. 16 – Sospensione della gestione**

**Art. 17 - Responsabilità**

**Art. 18 – Riconsegna dell’impianto sportivo**

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, con esclusione delle concessioni in uso delle palestre scolastiche per le quali si rimanda al vigente Regolamento in materia.
2. Le modalità di concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali sono conformati alle disposizioni di legge ed a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 dell'11.5.2015 in materia di attività motoria e sportiva e dal presente regolamento.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Comune di Marcon ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo benessere psico-fisico. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
3. Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento della qualità della vita e al diritto alla salute, promuovendo azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport di cittadinanza e, per coloro i quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza.
4. Il Comune di Marcon promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per soddisfare gli interessi generali di ogni cittadino, garantendo alle persone con disabilità la fruibilità ai percorsi educativi, motori e sportivi.
5. Gli impianti sportivi comunali, e le relative attrezzature, sono destinati ad uso pubblico per la promozione dell'attività sportiva e di quella ricreativa.
6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
7. L'Amministrazione Comunale persegue altresì le seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
  - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
  - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni.
8. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli enti locali,

interviene in base alle proprie condizioni economico finanziarie, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
  - a) per attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
  - b) per complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
  - c) per impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
  - d) per spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
  - e) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - f) impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale: quegli impianti sportivi idonei a produrre utili anche solo in via potenziale.

### **Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali**

1. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali interessati all'affidamento in gestione sono identificati come di seguito:
  - Stadio Comunale "Nereo Rocco" di Marcon;
  - Area Verde Prato dei Popoli;
  - Palazzetto dello Sport di Marcon;
  - Impianto Sportivo "Romano Dante Bettinelli" di Gaggio;
  - Impianto Sportivo di San Liberale;
2. Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune saranno inseriti d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1 indipendentemente dalla loro tipologia e caratteristiche tecniche.

### **Art. 5 - Competenze**

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
  - a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
  - b) la Giunta Comunale:
    - classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e gli impianti con eventuale rilevanza imprenditoriale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n.8 del 11.05.2015 all'art.4, lett. g);
    - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
    - definisce il canone che l'affidatario/concessionario dovrà versare al Comune;
    - definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
    - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti

che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento/concessione approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;

- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) L'Ufficio competente del Comune, preso atto degli atti di indirizzo amministrativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e di quanto contenuto nel presente Regolamento, provvede all'assegnazione e al rilascio in gestione degli impianti.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO/CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

#### **Art. 6 – Forme di gestione**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Marcon possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
  - b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti (art. 25 L.R. 8/2015);
  - c) mediante concessione in caso di impianti a rilevanza imprenditoriale.

#### **Art. 7 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale**

1. L'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente, avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 26 della L.R. 8/2015.
2. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8/2015 è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica potranno essere richiesti all'affidatario nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di affidamento.
4. I soggetti cui affidare gli impianti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
  - b) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da affidare;
  - c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
  - d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con una P.A. inerente alla gestione di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
  - e) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
  - f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva.

5. I criteri per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con l'affidatario, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi di imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con quanto previsto dalla convenzione stipulata e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune di Marcon del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della precedente lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

6. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 5, lettera f) abbiano oggetto "lavori" di cui all'allegato I, D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 l'affidatario è tenuto al rispetto del medesimo citato decreto legislativo. Si precisa che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera nn) dello stesso decreto, per "lavori" di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere.

7. Per le procedure di cui al comma 6, l'affidatario può avvalersi degli uffici tecnici comunali del Comune di Marcon, in qualità di proprietario del bene.

## **Art. 8 – Contenuto specifico della Convenzione**

1. I rapporti con gli affidatari sono regolati da un atto di convenzione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della gestione;
- b) Durata della gestione;
- c) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre, garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di

- interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
- e) Intestazione e pagamento delle utenze a carico dell'affidatario;
  - f) Gestione delle attività connesse (punto ristoro, pubblicità e sponsorizzazioni);
  - g) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
  - h) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
  - i) Norme sul personale in servizio: l'affidatario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
  - j) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti, di manutenzione, di miglioria di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la nomina di un responsabile tecnico;
  - k) Responsabilità che l'affidatario si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare all'Amministrazione Comunale;
  - l) Forme di controllo da parte del Comune;
  - m) Obbligo per l'affidatario di inviare annualmente un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto.
  - n) Clausole di decadenza, di recesso e di revoca della gestione;
  - o) Divieto di subconcessione dell'impianto.
  - p) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
  - q) Contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

### **Art. 9 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale**

1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili.
2. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e secondo i criteri minimi di cui al precedente art. 7, comma 5.
3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
  - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
  - d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio.
  - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi all'ordinaria manutenzione;
  - f) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

### **Art. 10 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli**

## **impianti sportivi**

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, così come previsto dalla normativa vigente, che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse di quest'ultimi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. La concessione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale deve comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal successivo art. 11.

### **Art. 11 – Durata dell'affidamento /concessione**

1. L'affidamento per la gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza imprenditoriale è di norma pari a tre anni, con opzione di proroga di due anni.

2. L'affidamento per la gestione degli impianti sportivi comunali con rilevanza imprenditoriale è di norma pari a cinque anni, con opzione di proroga di quattro anni.

3. Tuttavia, la determinazione della durata massima della gestione rispetto a quanto esposto nei commi 1 e 2, può avvenire anche ponderando la qualità e l'importanza economica degli investimenti che costituiscono elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga di gestione.

4. In particolare per la concessione, qualora sia prevista in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la concessione potrà avere una durata superiore ai cinque anni fino ad un massimo di anni 20 (venti) compresa eventuale proroga ove prevista, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

### **Art. 12 – Obblighi e diritti dell'affidatario /concessionario**

1. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività l'affidatario/concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

2. L'affidatario/concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto sportivo, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza dell'affidamento/concessione, nello stato di perfetta efficienza.

3. L'affidatario/concessionario deve segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni danno che si sia verificato o che si possa verificare alle strutture e alle attrezzature assegnate.

4. L'affidatario/concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli

impianti e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

5. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione Comunale all'affidatario/concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

6. L'affidatario/concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

7. Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sono a carico dell'affidatario/concessionario che risponde della mancata o carente sorveglianza.

8. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

9. L'affidatario/concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture, e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

10. L'affidatario/concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.

11. Sono conseguentemente a carico dell'affidatario/concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nell'affidamento/concessione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

12. L'affidatario/concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

13. All'affidatario/concessionario spetta:

a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli affidatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di affidamento/concessione.

c) l'utilizzo degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento/concessione;

d) l'eventuale gestione di un punto di ristoro, se presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di affidamento/concessione, previa acquisizione di preventive e specifiche autorizzazioni;

e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di affidamento/concessione, nel rispetto della normativa vigente;

f) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;

g) l'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale in caso di affidamento.

### **Art. 13 – Norme generali sulla manutenzione**

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico dell'affidatario/concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato all'affidamento/concessione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte dell'affidatario/concessionario. L'affidatario/concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

3. Qualora l'affidatario/concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario/concessionario stesso.
4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale agli affidatari/concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; l'affidamento/concessione deve contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

#### **Art. 14 – Controllo e rendiconto di gestione**

1. Il Comune ha la facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'affidatario/concessionario, nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.
3. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

#### **Art. 15 – Revoca della gestione**

1. La gestione è revocata dal Responsabile del Settore competente quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
  - b) i pagamenti del canone sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a 3 mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dello stesso concessionario, di un piano di rientro;
  - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
  - d) l'affidatario/concessionario abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento;
2. In caso di revoca resta fermo per l'affidatario/concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la gestione per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 16 – Sospensione della gestione**

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della gestione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, dandone comunicazione all'affidatario/concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto sportivo inagibile a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune all'affidatario/concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto.

#### **Art. 17 - Responsabilità**

1. L'affidatario/concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno

all'impianto, alle attrezzature, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi che venissero causati durante la vigenza della gestione.

2. A garanzia di tale obbligazione l'affidatario/concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 18 – Riconsegna dell'impianto sportivo**

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero impianto sportivo.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

3. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta Comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.